

R.G. N. 84/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta da:

Dott. Massimo Meroni
Dott. Maria Iole Fontanella
Dott. Cesira D'Anella

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/6/20

TRA

DANILO REGGIANI (C.F.: RGGDNL59C15F704F),
GORE S.R.L. (C.F.: 07367050965),
REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE (C.F.: 06021250151),
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BELLORA MARCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIALE MAJNO, 11 20122 MILANO

Ricorrenti

E

GIULIANA REGGIANI
PAOLO REGGIANI
ARBIDE RAPOSO ROSAURA ELENA, PERSONALMENTE E QUALE LEG. RAPPR. TE
ESERCENTE LA RESPONS. GEN. SU FIGLIA MINORE LUCIA ELENA REGGIANI
(C.F.: RBDRRL63L50Z131E),
DIEGO ARBIDE REGGIANI
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MARCHESI ANTONIO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in PIAZZA DIAZ, 6 20123 MILANO

ROSARIA REGGIANI, rappresentata e difesa dall'avv. VOLONTE' VITTORIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GALILEI, 1 21052 BUSTO ARSIZIO

Resistenti



Oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per **REGGIANI DANILO, GORE S.R.L., REGGIANI S.P.A. ILLUMINAZIONE** :

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - contrariis reiectis - previe tutte le necessarie ed opportune declaratorie e statuizioni e secondo la miglior formula:

A. accertare e dichiarare la nullità e/o annullare e/o invalidare, per le ragioni ed i motivi tutti illustrati in atti, il lodo arbitrale 6.12.2016 nella parte in cui lo stesso:

1. ha accertato e dichiarato "l'inefficacia nei confronti di Reggiani SpA Illuminazione e dei soci pretermessi, per violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione, dell'operazione di conferimento delle n. 224.400 azioni di Reggiani SpA Illuminazione in Gore srl, effettuata da Maria Spinelli con atto del 21 aprile 2011 (n. 201050 repertorio e 40147 raccolta) del dott. Luigi Donegana, notaio in Oggiono";

2. per l'effetto, ha accertato e dichiarato "la non iscrivibilità di Gore srl nel libro soci di Reggiani SpA Illuminazione per le n. 224.400 azioni di Reggiani SpA Illuminazione conferite da Maria Spinelli (e di cui al punto 4 del presente dispositivo), con conseguente condanna della stessa Reggiani SpA Illuminazione alla cancellazione di detta iscrizione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del presente Lodo, e fissazione nell'importo di Euro 5.000,00= (cinquemila) della somma di denaro dovuta da detta società agli Attori (congiuntamente) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto provvedimento di cancellazione";

3. ha dichiarato tenuti e, per l'effetto, condannato "Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore srl, in via solidale tra loro, a corrispondere a ciascuno degli attori Giuliana Reggiani ... Paolo Reggiani ... e Arbide Raposo Rosaura Elena (in proprio e per i figli minori Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani), la somma di Euro 1.881.502,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del presente Lodo sino al saldo";

4. ha dichiarato tenuti e, per l'effetto, condannato "Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore srl, nonché Rosaria Reggiani a corrispondere:

(i) Euro 60.000,00= (sessantamila/00), oltre ad IVA e Cassa Previdenza, a titolo di spese e competenze della CTU liquidate a favore del prof. Gaudenzio Albertinazzi al lordo degli acconti già percepiti dallo stesso CTU, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani rimborsino agli Attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;

(ii) Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di competenze per il Collegio Arbitrale, al lordo degli acconti - pari ad Euro 300.000,00= (trecentomila/00) - già percepiti dal Collegio Arbitrale in base alle ordinanze del 20.2.2015 e del 22.2.2016, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani:

- rimborsino agli Attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;



- versino il residuo ancora dovuto ammontante ad Euro 75.000,00= come segue: Euro 30.000, (trentamila/00), oltre ad IVA e CPA, al Presidente prof. avv. Carlo Sarasso ed Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CPA, a ciascuno degli altri Arbitri prof. Giovanni Frattini e avv. Benedetta Musco Carbonaro;
- (iii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di spese di funzionamento e di Segreteria del Collegio Arbitrale, al lordo degli acconti - pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e quindi assorbenti - già percepiti dal Segretario in base alle ordinanze del 20.2.2015 e del 22.2.2016, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani rimborsino agli attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;
- (iv) Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, quali spese legali complessivamente dovute da Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani agli Attori Giuliana Reggiani ... Paolo Reggiani ... ed Arbide Raposo Rosaura Elena (in proprio e per i figli minori Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani)”;

IN OGNI CASO

- B. con accoglimento delle conclusioni formulate in corso di arbitrato riprodotte nei paragrafi III.1), III.3) e III.5) dell'atto introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui riportate;
- C. con salvezza delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- D. con ogni più ampia riserva di articolare, dedurre, eccepire ed allegare sia nel merito, sia in istruttoria, sia in fatto, sia in diritto.

Per **REGGIANI ARBIDE DIEGO**

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione:

respingere le domande tutte proposte da Danilo Reggiani, Gore s.r.l. e Reggiani Illuminazione s.p.a. perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, o comunque con ogni miglior formula, e per l'effetto confermare integralmente il lodo oggetto dell'impugnazione reso nell'ambito dell'arbitrato rituale di diritto avente sede in Milano, piazza Belgioioso n. 2, sottoscritto in data 06/12/2016; in via subordinata, nel non creduto caso di giudizio rescissorio, accogliere le domande tutte proposte da questi esponenti nel corso dell'arbitrato e in particolare:

1. dichiarare nullo e/o privo di effetti e/o inopponibile, comunque con ogni miglior formula, il trasferimento delle azioni della Reggiani s.p.a. Illuminazione disposto con atto del 21 aprile 2011, n. 201050 repertorio e 40147 raccolta del dott. Luigi Donegana, notaio in Oggiono, nonché di ogni atto connesso e conseguente, avente ad oggetto n. 224.400 azioni, e comunque come meglio in fatto, effettuato da Maria Spinelli a favore della s.r.l. Gore;
2. dichiarare priva di effetti la conseguente iscrizione della Gore s.r.l. nel libro soci della Reggiani s.p.a. Illuminazione, con riferimento alle azioni indicate nella precedente



domanda n. 1, e condannare la Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, a cancellare la predetta iscrizione; fissare altresì un termine entro il quale Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, dia esecuzione alla predetta condanna alla cancellazione dell'iscrizione dal libro dei soci, condannando la stessa,

ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento agli attori di una somma di denaro, come determinata dal Collegio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo;

3. condannare in solido tra loro Danilo Reggiani, Gore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire il danno subito dagli attori, nella misura indicata in narrativa, oltre all'ulteriore danno che sarà quantificato in corso di causa, o comunque nella diversa, maggiore o minore somma,

che sarà determinata dal Collegio Arbitrale, anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;

in subordine:

4. dichiarare nullo e/o privo di effetti e/o inopponibile, comunque con ogni miglior formula, il trasferimento delle azioni della Reggiani s.p.a. Illuminazione disposto con atto del 21 aprile 2011, n. 201050 repertorio e 40147 raccolta del dott. Luigi Donegana, notaio in Oggiono, nonché di ogni atto connesso e conseguente, avente ad oggetto n. 30.600 azioni, e comunque come meglio in fatto, effettuato da Danilo Reggiani a favore della s.r.l. Gore;

5. dichiarare priva di effetti la conseguente iscrizione della Gore s.r.l. nel libro soci della Reggiani s.p.a. Illuminazione, con riferimento alle azioni indicate nella precedente domanda n. 4, e condannare la Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, a cancellare la predetta iscrizione; fissare altresì un termine entro il quale Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, dia esecuzione alla predetta condanna alla cancellazione dell'iscrizione dal libro dei soci, condannando la stessa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento agli attori di una somma di denaro, come determinata dal Collegio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo;

6. condannare in solido tra loro Danilo Reggiani, Gore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e Reggiani s.p.a. Illuminazione., in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire il danno subito dagli attori, nella misura indicata in narrativa, oltre all'ulteriore danno che sarà quantificato in corso di causa, o comunque nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata dal Collegio Arbitrale, anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione;

in ogni caso:

porre a carico di Danilo Reggiani, Rosaria Reggiani, Gore s.r.l. e Reggiani s.p.a. Illuminazione le spese e gli onorari del Collegio Arbitrale, nonché ogni altra spesa connessa o conseguente all'arbitrato, e condannare gli stessi alla rifusione delle spese di difesa sostenute dagli attori.

In via istruttoria: ordinare alla Reggiani s.p.a. Illuminazione l'esibizione del proprio libro dei cespiti, inclusi quelli immobiliari, nonché dei bilanci dal 2007 al 2010, delle società



controllate elencate nella nota integrativa del bilancio Reggiani s.p.a. al 31.12.2009 e 31.12.2010.

Ordinare altresì a Reggiani s.p.a. l'illuminazione e l'esibizione dei seguenti documenti:

- bilanci singoli società consolidate con relazioni dei revisori 2010-2014;
- bilancio 2014 Reggiani, individuale e consolidato, o, in assenza, dati previsionali/non definitivi;
- contratti di leasing società consolidate;
- contratto di leasing immobile Londra (in essere al 31/12/2010) e documenti eventuale cessione dello stesso;
- altri contratti di leasing immobile Forum (identificati nelle note integrative ai bilanci come Vetri Paci, Vetri Pinotto, Progetto Arredo, Impianti Mie);
- informazioni e dati relativi a proprietà immobiliari società consolidate - copia atti di provenienza- copia polizze assicurative relative ad immobili;
- indicazioni relative alla consistenza ed alla destinazione dei beni immobili di proprietà del Gruppo (locazione/utilizzo diretto/altro) e in caso di non utilizzo diretto, informazioni relative a utilizzatore e canoni corrisposti; contratti d'affitto immobili locati a terzi ed immobili di proprietà extra-gruppo detenuti in locazione; dettaglio analitico valori degli immobili a bilancio dal 2010 al 2014;
- dettaglio debiti verso banche dal 2010 al 2014, con l'indicazione di quelli relativi ad investimenti di natura immobiliare; contratti di mutuo e piani di ammortamento; dettaglio imposte di natura immobiliare (es. ICI, IMU).

Ammettere CTU volta ad accertare il valore delle partecipazioni detenute dagli attori in Reggiani s.p.a. l'illuminazione alla data del trasferimento delle azioni a Gore s.r.l. di cui alle precedenti domande di merito e a determinare la diminuzione del loro valore a seguito del trasferimento predetto;

in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, rimborso spese forfettario del 15%, oltre accessori di legge, incluse IVA e CPA.

Per REGGIANI GIULIANA, REGGIANI PAOLO e ARBIDE RAPOSO ROSAURA ELENA, PERSONALMENTE E QUALE LEG. RAPPRESENTANTE DI REGGIANI LUCIA ELENA:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione

in via principale: respingere le domande tutte proposte da Danilo Reggiani, Gore s.r.l. e Reggiani Illuminazione s.p.a. perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, o comunque con ogni miglior formula, e per l'effetto confermare integralmente il lodo oggetto dell'impugnazione reso nell'ambito dell'arbitrato rituale di diritto avente sede in Milano, piazza Belgioioso n. 2, sottoscritto in data 06/12/2016;

in via subordinata: nel non creduto caso di giudizio rescissorio, accogliere le domande tutte proposte da questi esponenti nel corso dell'arbitrato che qui si riportano:

1. dichiarare nullo e/o privo di effetti e/o inopponibile, comunque con ogni miglior formula, il trasferimento delle azioni della Reggiani s.p.a. l'illuminazione disposto con atto del 21 aprile 2011, n. 201050 repertorio e 40147 raccolta del dott. Luigi Donegana, notaio in Oggiono, nonché di ogni atto connesso e conseguente, avente ad oggetto n. 224.400



azioni, e comunque come meglio in fatto, effettuato da Maria Spinelli a favore della s.r.l. Gore;

2. dichiarare priva di effetti la conseguente iscrizione della Gore s.r.l. nel libro soci della Reggiani s.p.a. Illuminazione, con riferimento alle azioni indicate nella precedente domanda n. 1, e condannare la Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, a cancellare la predetta iscrizione; fissare altresì un termine entro il quale Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, dia esecuzione alla predetta condanna alla cancellazione dell'iscrizione dal libro dei soci, condannando la stessa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento agli attori di una somma di denaro, come determinata dal Collegio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo;

3. condannare in solido tra loro Danilo Reggiani, Gore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire il danno subito dagli attori, nella misura indicata in narrativa, oltre all'ulteriore danno che sarà quantificato in corso di causa, o comunque nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata dal Collegio Arbitrale, anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;

in subordine:

4. dichiarare nullo e/o privo di effetti e/o inopponibile, comunque con ogni miglior formula, il trasferimento delle azioni della Reggiani s.p.a. Illuminazione disposto con atto del 21 aprile 2011, n. 201050 repertorio e 40147 raccolta del dott. Luigi Donegana, notaio in Oggiono, nonché di ogni atto connesso e conseguente, avente ad oggetto n. 30.600 azioni, e comunque come meglio in fatto, effettuato da Danilo Reggiani a favore della s.r.l. Gore;

5. dichiarare priva di effetti la conseguente iscrizione della Gore s.r.l. nel libro soci della Reggiani s.p.a. Illuminazione, con riferimento alle azioni indicate nella precedente domanda n. 4, e condannare la Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, a cancellare la predetta iscrizione; fissare altresì un termine entro il quale Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, dia esecuzione alla predetta condanna alla cancellazione dell'iscrizione dal libro dei soci, condannando la stessa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento agli attori di una somma di denaro, come determinata dal Collegio, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo;

6. condannare in solido tra loro Danilo Reggiani, Gore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e Reggiani s.p.a. Illuminazione., in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire il danno subito dagli attori, nella misura indicata in narrativa, oltre all'ulteriore danno che sarà quantificato in corso di causa, o comunque nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata dal Collegio Arbitrale, anche in via equitativa, oltre agli interessi e rivalutazione;

in ogni caso: porre a carico di Danilo Reggiani, Rosaria Reggiani, Gore s.r.l. e Reggiani s.p.a. Illuminazione le spese e gli onorari del Collegio Arbitrale, nonché ogni altra spesa



connessa o conseguente all'arbitrato, e condannare gli stessi alla rifusione delle spese di difesa sostenute dagli attori;

in via istruttoria: ordinare alla Reggiani s.p.a. Illuminazione l'esibizione del proprio libro dei cespiti, inclusi quelli immobiliari, nonché dei bilanci dal 2007 al 2010, delle società controllate elencate nella nota integrativa del bilancio Reggiani s.p.a. al 31.12.2009 e 31.12.2010.

Ordinare altresì a Reggiani s.p.a. Illuminazione l'esibizione dei seguenti documenti:

- bilanci singoli società consolidate con relazioni dei revisori 2010-2014;
- bilancio 2014 Reggiani, individuale e consolidato, o, in assenza, dati previsionali/non definitivi;
- contratti di leasing società consolidate;
- contratto di leasing immobile Londra (in essere al 31/12/2010) e documenti eventuale cessione dello stesso;
- altri contratti di leasing immobile Forum (identificati nelle note integrative ai bilanci come Vetri Paci, Vetri Pinotto, Progetto Arredo, Impianti Mie);
- informazioni e dati relativi a proprietà immobiliari società consolidate – copia atti di provenienza - copia polizze assicurative relative ad immobili;
- indicazioni relative alla consistenza ed alla destinazione dei beni immobili di proprietà del Gruppo (locazione/utilizzo diretto/altro) e in caso di non utilizzo diretto, informazioni relative a utilizzatore e canoni corrisposti; contratti d'affitto immobili locati a terzi ed immobili di proprietà extra-gruppo detenuti in locazione; dettaglio analitico valori degli immobili a bilancio dal 2010 al 2014;
- dettaglio debiti verso banche dal 2010 al 2014, con l'indicazione di quelli relativi ad investimenti di natura immobiliare; contratti di mutuo e piani di ammortamento; dettaglio imposte di natura immobiliare (es. ICI, IMU);

Per REGGIANI ROSARIA:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e merito, così giudicare:

A) con ogni e qualsiasi statuizione, in parziale riforma del lodo reso in data 06/12/2016, dichiarare la nullità della statuizione in forza della quale il Collegio arbitrale ha dichiarato Rosaria Reggiani (in solido con Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore Srl) tenuta e, per l'effetto, condannata "a corrispondere:

- (i) Euro 60.000,00= (sessantamila/00), oltre ad IVA e Cassa Previdenza, a titolo di spese e competenze della CTU liquidate a favore del prof. Gaudenzio Albertinazzi al lordo degli acconti già percepiti dallo stesso CTU, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani rimborsino agli Attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;
- (ii) Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di competenze per il Collegio Arbitrale, al lordo degli acconti - pari ad Euro 300.000,00= (trecentomila/00) - già percepiti dal Collegio Arbitrale in base alle ordinanze del 20.2.2015



e del 22.2.2016, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani:

- rimborsino agli Attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;
- versino il residuo ancora dovuto ammontante ad Euro 75.000,00= come segue: Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre ad IVA e CPA, al Presidente prof. avv. Carlo Sarasso ed Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CPA, a ciascuno degli altri Arbitri prof. Giovanni Frattini e avv. Benedetta Musco Carbonaro;
- (iii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di spese di funzionamento e di Segreteria del Collegio Arbitrale, al lordo degli acconti - pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e quindi assorbenti - già percepiti dal Segretario in base alle ordinanze del 20.2.2015 e del 22.2.2016, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani rimborsino agli attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;
- (iv) Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, quali spese legali complessivamente dovute da Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani agli Attori Giuliana Reggiani ... Paolo Reggiani ... ed Arbide Raposo Rosaura Elena (in proprio e per i figli minori Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani)".

B) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Reggiani SpA Illuminazione è stata fondata dai coniugi Goffredo Reggiani e Maria Spinelli ed il capitale sociale della stessa è stato - sino al 13.6.2004 - di titolarità dei fondatori medesimi in ragione del 50% ciascuno.

Goffredo Reggiani e Maria Spinelli avevano cinque figli: Danilo Reggiani, Rosaria Reggiani, Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani e Fabio Reggiani.

A seguito della successione di Goffredo Reggiani - apertasi ab intestato il 13.6.2004 – il capitale sociale di Reggiani SpA Illuminazione risultava ripartito come segue:

- Maria Spinelli diveniva titolare del 66,66% del capitale sociale, di cui il 50% era già della stessa ed il 16,66% veniva acquisito per successione del marito;
- Danilo Reggiani, Rosaria Reggiani, Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani e Fabio Reggiani divenivano titolari, ciascuno, del 6,66% del capitale sociale per successione del padre.

In data 14.9.2010 decedeva Fabio Reggiani, lasciando la moglie Rosaura Elena Arbide Raposo e due figli (allora entrambi minorenni) Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani, subentrati iure hereditario nel patrimonio di Fabio Reggiani.



Il 4.3.2011 Maria Spinelli e Danilo Reggiani costituivano, con partecipazioni - rispettivamente - dell'88% e del 12%, la società Gore srl, avente quale oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni in altre società e capitale sociale di Euro 20.000,00=.

In data 21.4.2011, in attuazione di una delibera di aumento di capitale, i due soci di Gore srl (Maria Spinelli e Danilo Reggiani) conferivano nella società una parte delle azioni di Reggiani SpA Illuminazione di loro proprietà. A seguito di tale conferimento il capitale sociale di Reggiani SpA Illuminazione risultava ripartito come segue:

- Gore srl diveniva titolare del 51% del capitale sociale;
- Maria Spinelli rimaneva titolare del 21,78% del capitale sociale;
- Danilo Reggiani riduceva la propria partecipazione allo 0,54% del capitale sociale;
- Rosaria Reggiani, Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani e Rosaura Elena Arbide Raposo (quest'ultima - per sé e per i due figli, allora entrambi minorenni - Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani) mantenevano invariata, ciascuno, la propria partecipazione al 6,66% del capitale sociale.

In data 6.8.2011 decedeva Maria Spinelli lasciando disposizioni testamentarie con le quali destinava la quota di legittima (2/15) ad essi riservata ex lege a ciascuno dei propri figli Danilo, Rosaria , Giuliana e Paolo Reggiani, nonché ai propri nipoti Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani (figli di Fabio Reggiani e Rosaura Elena Arbide Raposo), mentre attribuiva l'intera quota disponibile (5/15) al proprio figlio Danilo Reggiani.

A seguito della successione di Maria Spinelli:

- il capitale sociale **di Reggiani SpA Illuminazione** risultava ripartito come segue:
 - Gore srl rimaneva titolare del 51% del capitale sociale;
 - Danilo Reggiani diveniva titolare del 10,70% del capitale sociale, di cui lo 0,54% era già dello stesso ed il 10,16% veniva acquisito per successione della madre Maria Spinelli;
 - Rosaria Reggiani, Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani e Rosaura Elena Arbide Raposo (quest'ultima - per sé e per i due figli, allora entrambi minorenni – Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani) divenivano titolari, ciascuno, del 9,56% del capitale sociale, di cui il 6,66% era già degli stessi ed il 2,90% veniva acquisito per successione della madre Maria Spinelli;
- il capitale sociale **di Gore srl** risultava ripartito come segue:



- Danilo Reggiani diveniva titolare del 53,06% del capitale sociale, di cui il 12,00% era già dello stesso ed il 41,06% veniva acquisito per successione della madre Maria Spinelli;

- Rosaria Reggiani, Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani e Rosaura Elena Arbide Raposo (quest'ultima - per sé e per i due figli) divenivano titolari, ciascuno, dell'11,73% del capitale sociale per successione della madre Maria Spinelli.

La validità dell'operazione di conferimento effettuata da Maria Spinelli, sopra descritta ed avvenuta il 21.4.2011, costituisce l'oggetto del lodo arbitrale qui impugnato.

Hanno richiesto l'arbitrato Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani ed Arbide Raposo Rosaura Elena (in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori) chiedendo di

1. dichiarare nullo e/o privo di effetti e/o inopponibile, il trasferimento delle azioni della Reggiani s.p.a. Illuminazione, disposto con atto del 21 aprile 2011, n. 201050 avente ad oggetto il conferimento di n. 224.400 azioni, effettuato da Maria Spinelli a favore della s.r.l. Gore;

2. dichiarare priva di effetti la conseguente iscrizione della Gore s.r.l. nel libro soci della Reggiani s.p.a. e condannare la Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, a cancellare la predetta iscrizione;

3. condannare in solido tra loro Danilo Reggiani, Gore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire il danno subito dagli attori, calcolato sulla base del valore della Reggiani s.p.a. Illuminazione pari ad Euro 45.800.000,00, o della diversa, minore o maggiore, somma ritenuta dal Collegio Arbitrale, anche in via equitativa, oltre al danno derivante dall'attribuzione a Gore s.r.l. della somma di Euro 462.000,00 all'anno, come meglio descritta in atti, e quindi nella misura di Euro 519.000,00 o di altro importo, maggiore o minore, determinato dal Collegio anche in via equitativa;

4. dichiarare nullo e/o privo di effetti e/o inopponibile il trasferimento delle azioni della Reggiani s.p.a. Illuminazione disposto con atto del 21 aprile 2011, n. 201050 avente ad oggetto n. 30.600 azioni effettuato da Danilo Reggiani a favore della s.r.l. Gore;

5. dichiarare priva di effetti la conseguente iscrizione della Gore s.r.l. nel libro soci della Reggiani s.p.a. Illuminazione, con riferimento alle zioni indicate



nella precedente domanda n. 4, e condannare la Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del suo legale rappresentante in carica, a cancellare la predetta iscrizione;

6. condannare in solido tra loro Danilo Reggiani, Gore s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e Reggiani s.p.a. Illuminazione, in persona del legale rappresentante in carica, a risarcire il danno subito dagli attori, calcolato come sopra.

I convenuti in arbitrato chiedevano:

DANILO REGGIANI e GORE SRL:

1. dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per difetto di giurisdizione del Collegio adito o per carenza di interesse ad agire;
2. respingere le domande attoree;
3. in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui l'III.mo Collegio arbitrale ritenesse sussistente la asserita violazione del diritto di prelazione, respingere ogni domanda di risarcimento danni, in quanto totalmente infondata, indeterminata e priva di supporto probatorio e comunque, qualora l'obbligazione risarcitoria venga accertata a carico della signora Maria Spinelli, demandarne la successiva ricaduta sulle porzioni ereditarie al giudizio pendente presso il Tribunale ordinario di Monza.

ROSARIA REGGIANI:

1. respingere ogni domanda formulata dagli attori nei suoi confronti, condannando gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e dei costi di difesa e di arbitrato."

REGGIANI SPA ILLUMINAZIONE:

1. dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del procedimento, stante l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle domande e respingere ogni domanda formulata dagli attori nei confronti di Reggiani S.p.A. Illuminazione con condanna degli attori alla integrale rifusione, a favore di Reggiani S.p.A. Illuminazione, delle spese, oneri e dei costi tutti di difesa ed arbitrato."

IL LODO

1. ha dichiarato la natura rituale e di diritto del procedimento arbitrale;
2. ha respinto "l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Collegio Arbitrale sollevata da Danilo Reggiani, da Gore srl e da Reggiani SpA Illuminazione, nonché da Rosaria Reggiani";



3. ha respinto “l’eccezione pregiudiziale di difetto di interesse ad agire degli Attori sollevata da Danilo Reggiani, da Gore srl e da Reggiani SpA Illuminazione, nonché da Rosaria Reggiani”;
4. ha accertato e dichiarato “l’inefficacia nei confronti di Reggiani SpA Illuminazione e dei soci pretermessi, per violazione della clausola di prelazione contenuta nell’art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione, dell’operazione di conferimento delle n. 224.400 azioni di Reggiani SpA Illuminazione in Gore srl, effettuata da Maria Spinelli con atto del 21 aprile 2011 (n. 201050 repertorio e 40147 raccolta) del dott. Luigi Donegana, notaio in Oggiono”;
5. per l’effetto, ha accertato e dichiarato “la non iscrivibilità di Gore srl nel libro soci di Reggiani SpA Illuminazione per le n. 224.400 azioni di Reggiani SpA Illuminazione conferite da Maria Spinelli (e di cui al punto 4 del presente dispositivo), con conseguente condanna della stessa Reggiani SpA Illuminazione alla cancellazione di detta iscrizione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del presente Lodo, e fissazione nell’importo di Euro 5.000,00= (cinquemila) della somma di denaro dovuta da detta società agli Attori (congiuntamente) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di detto provvedimento di cancellazione”;
6. ha dichiarato tenuti e, per l’effetto, condannato “Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore srl, in via solidale tra loro, a corrispondere a ciascuno degli attori Giuliana Reggiani ... Paolo Reggiani ... e Arbide Raposo Rosaura Elena (in proprio e per i figli minori), la somma di Euro 1.881.502,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del presente Lodo sino al saldo;
7. ha dichiarato tenuti e, per l’effetto, condannato Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore srl, nonché Rosaria Reggiani a corrispondere:
 - (i) Euro 60.000,00= (sessantamila/00), oltre ad IVA e Cassa Previdenza, a titolo di spese e competenze della CTU liquidate a favore del prof. Gaudenzio Albertinazzi al lordo degli acconti già percepiti dallo stesso CTU, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani rimborsino agli Attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;
 - (ii) Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di competenze per il Collegio Arbitrale, al lordo degli acconti - pari ad



Euro 300.000,00= (trecentomila/00) - già percepiti dal Collegio Arbitrale in base alle ordinanze del 20.2.2015 e del 22.2.2016, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani:

rimborsino agli Attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo; versino il residuo ancora dovuto ammontante ad Euro 75.000,00= come segue: Euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre ad IVA e CPA, al Presidente prof. avv. Carlo Sarasso ed Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CPA, a ciascuno degli altri Arbitri;

(iii) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre ad IVA e CPA, a titolo di spese di funzionamento e di Segreteria del Collegio Arbitrale, al lordo degli acconti - pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e quindi assorbenti - già percepiti dal Segretario in base alle ordinanze del 20.2.2015 e del 22.2.2016, disponendo che Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani rimborsino agli attori le somme da questi ultimi anticipate a tale titolo;

(iv) Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, quali spese legali complessivamente dovute da Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione, Gore srl e Rosaria Reggiani agli Attori Giuliana Reggiani ... Paolo Reggiani ... ed Arbide Raposo Rosaura Elena (in proprio e per i figli minori Lucia Elena Reggiani e Diego Reggiani)".

I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL LODO proposti congiuntamente da Danilo Reggiani, Gore srl e Reggiani spa Illuminazione

Il principale motivo di nullità del Lodo è riferito alla statuizione con la quale il Collegio arbitrale ha accertato e dichiarato "l'inefficacia nei confronti di Reggiani SpA Illuminazione e dei soci pretermessi, per violazione della clausola di prelazione contenuta nell'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione, dell'operazione di conferimento delle n. 224.400 azioni di Reggiani SpA Illuminazione in Gore srl, effettuata da Maria Spinelli con atto del 21 aprile 2011".

Secondo gli oppositori l'esenzione dal diritto di prelazione rispetto al conferimento di azioni Reggiani SpA Illuminazione, effettuato da Maria Spinelli a favore di Gore srl, deriva dalla situazione di collegamento, ai sensi del terzo comma dell'art. 2359 c.c., di Maria Spinelli rispetto a Gore srl, giacchè, all'epoca del conferimento in Gore srl delle azioni di Reggiani SpA



Illuminazione, Maria Spinelli deteneva una quota pari all'88% del capitale sociale di Gore srl e Danilo Reggiani deteneva la restante quota del 12%. Se è vero, affermano gli oppositori, che le prerogative del socio Maria Spinelli risultavano, nel caso di specie, certamente depotenziate dall' art. 11 dello statuto di Gore srl, il cui art. 11 prevede che: *“fino a che il socio Danilo Reggiani farà parte della compagine sociale, la nomina dell'organo amministrativo, compresa la decisione se debba essere unipersonale o pluripersonale, spetterà esclusivamente al medesimo il quale potrà nominare amministratore o consigliere anche se stesso, nell'ambito del procedimento assembleare. Tale diritto amministrativo è attribuito al socio Danilo Reggiani personalmente e quindi non sarà trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Per modificare o sopprimere i suddetti diritti attribuiti, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 Codice Civile, al socio Danilo Reggiani sarà necessario il consenso di tutti i soci”*, va considerato che sussisteva comunque la situazione di collegamento, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2359 c.c., stante la possibilità per la Spinelli di incidere profondamente sulle votazioni in materie diverse da quelle dell'assemblea ordinaria, o comunque diverse da quelle concernenti la nomina dell'organo amministrativo. Il Lodo - per quanto concerne la statuizione qui in esame - è, secondo l'impugnazione dei ricorrenti, censurabile:

1. ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 5) e 11), c.p.c., dato che non reca alcuna motivazione - ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica ed incomprensibile, comunque contraddittoria - in merito alla rilevanza che, ai fini della non applicazione dell'esenzione statutaria del diritto di prelazione, dovrebbe avere il rapporto di collegamento esistente nel caso di specie fra Maria Spinelli, conferente, e Gore srl, conferitaria,
- 2 ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art. 2359 c.c., dato che il Lodo non riconosce la sussistenza a favore di Maria Spinelli di una situazione di collegamento, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2359 c.c., rispetto a Gore srl, situazione di collegamento idonea ad esentare il conferimento, operato da Maria Spinelli in Gore srl, dal diritto di prelazione previsto nello statuto di Reggiani SpA Illuminazione;
- 3 ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art.1362 e ss. c.c., nella misura in cui il Collegio arbitrale non ha considerato il chiaro disposto dello statuto di Reggiani SpA



Illuminazione, secondo il quale l'esenzione dal diritto di prelazione opera anche nel caso in cui tra conferente e conferitaria vi sia rapporto di collegamento, risultando ciò dall'inequivoco tenore letterale dell'art. 7) dello Statuto de quo.

Gli opposenti censurano poi quanto affermato dagli Arbitri secondo cui:

◦ "l'art. 7 dello statuto contiene locuzioni ... che attengono ad ipotesi di trasferimento di partecipazioni tra società e sono inconciliabili con la fattispecie de qua, in cui l'operazione è avvenuta tra persone fisiche e società".

Secondo gli opposenti, per quanto sia vero che l'art. 2359 c.c. definisce la fattispecie della relazione di controllo/collegamento tra società, ciò tuttavia non giustifica una lettura restrittiva della disposizione, di cui all'art. 7 dello Statuto di Reggiani SpA Illuminazione, tale da escluderne l'operare nel caso in cui il soggetto che trasferisce le azioni sia, appunto, una persona fisica.

Il Lodo – con riferimento alla statuizione qui in esame - risulta censurabile:

1. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art.1362 e ss. c.c., nella misura in cui il Collegio arbitrale ha affermato che l'esenzione dalla prelazione, di cui allo statuto di Reggiani SpA Illuminazione, debba ritenersi riferita esclusivamente ad ipotesi di trasferimenti di azioni Reggiani SpA Illuminazione, posti in essere da persone giuridiche, e non a qualsiasi ipotesi di cessione di azioni da un socio - persona fisica o giuridica - di Reggiani SpA Illuminazione ad una società dal medesimo socio controllata e/o al medesimo collegata;
2. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art.1367 c.c., nella misura in cui l'interpretazione resa dal Collegio arbitrale della previsione statutaria in esame (e cioè che l'esonero dalla prelazione sarebbe applicabile nel solo caso in cui il socio cedente sia una società) è tale da renderla di impossibile applicazione, considerando che, nel momento in cui tale clausola statutaria è stata voluta dai soci di Reggiani SpA Illuminazione, i medesimi erano tutti persone fisiche.

Gli opposenti censurano poi l'affermazione degli Arbitri, secondo cui la clausola statutaria in questione, funzionale a prevenire condotte elusive del diritto di prelazione, ammette l'esenzione da prelazione in caso di trasferimento di azioni Reggiani SpA Illuminazione a società



controllata/collegata, subordinatamente al fatto che il socio alienante abbia apposto all'atto traslativo la condizione, menzionata nell' art. 7 dello Statuto, che le azioni dovranno essere ritrasferite ad altra società dello stesso gruppo, nel caso in cui la cessionaria cessi di far parte di tale gruppo; poiché tale condizione, che preveda, in caso di modificazione della situazione di controllo/collegamento della società acquirente, il trasferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione ad altra società del medesimo gruppo o allo stesso socio alienante, qualora si tratti di persona fisica, nell'atto di conferimento perfezionato da Maria Spinelli, non è stata prevista in capo a Gore srl, ne discenderebbe l'inoperatività dell'esenzione dalla prelazione e - quindi - la violazione della clausola di prelazione.

Secondo gli oppositori la disposizione riveste carattere accessorio ed ha l'effetto di imporre un obbligo al socio cedente, sicché una sua eventuale violazione non renderebbe inefficace il trasferimento.

Il Lodo - per quanto concerne la statuizione in esame - è censurabile:

1. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art. 2464 c.c., nella misura in cui lo stesso assume che il conferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione, effettuato da Maria Spinelli in Gore srl, avrebbe dovuto essere sottoposto a condizione in senso tecnico (dunque, con l'efficacia sancita dagli artt. 1357 e 1360 c.c.), dato che l'apposizione di tale condizione è incompatibile con il regime proprio del conferimento (come noto: non è possibile sottoporre un conferimento in natura né a condizione sospensiva, né a condizione risolutiva);
2. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art. 1362 e ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 1367 c.c., nella misura in cui il Lodo - interpretando l'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione attribuendogli il significato di imporre anche al conferimento in società l'apposizione di una condizione al fine di beneficiare dell'esenzione dal diritto di prelazione ed essendo ciò incompatibile con il regime proprio del conferimento - rende priva di effetto e/o di impossibile applicazione l'esenzione da prelazione, rispetto ad operazioni di conferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione in società controllate dal socio conferente o a questo collegate. Tale circostanza - tra l'altro - confligge anche con il fatto per cui lo Statuto di Reggiani SpA Illuminazione esplicitamente include il conferimento in società tra gli atti assoggettati al diritto di prelazione e



tra gli atti che possono anche beneficiare dell'esenzione dal diritto di prelazione.

La corretta interpretazione della disposizione statutaria in esame è nel senso di attribuire alla previsione di cui all'art. 7 punto V l'effetto di ritenere sussistente - in forza della previsione statutaria medesima - in capo al socio conferente l'obbligo di far sì che, in caso di mutamento dell'assetto di controllo/collegamento della società conferitaria, quest'ultima trasferisca le azioni Reggiani SpA Illuminazione, di cui è titolare, ad altra società controllata/collegata dallo/allo stesso soggetto originario conferente.

Gli oppositori censurano poi quanto affermato nel Lodo:

“con il conferimento ... si è dato corso ad un'operazione che ha profondamente mutato l'equilibrio dei rapporti tra i soci, posto che (i) il controllo di Reggiani spa è stato di fatto attribuito a Danilo Reggiani senza oneri per quest'ultimo e (ii) la posizione degli attori all'interno di detta ultima società è peggiorata, le loro partecipazioni essendo divenute necessariamente di minoranza ed inidonee a far prevalere anche congiuntamente una volontà diversa da quella di Gore/Danilo Reggiani” (pag. 30 del Lodo).

Secondo gli oppositori il conferimento non ha comportato alcuna modifica di controllo: Maria Spinelli poteva esercitare i “poteri di controllo” ad essa spettanti relativamente a Reggiani SpA Illuminazione e a Gore srl, essendo socio di maggioranza in entrambe e l'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione non mira ad impedire che il socio “titolare di poteri di controllo della società” li eserciti come meglio ritiene e il conferimento operato in Gore srl non ha reso le “partecipazioni” dei soci attori in arbitrato “necessariamente di minoranza ed inidonee a far prevalere anche congiuntamente una volontà diversa da quella di Gore/Danilo Reggiani”.

A monte, come a valle, di tale conferimento gli attori in arbitrato “contavano” il 6,66% individualmente ed il 19,98% cumulativamente del capitale sociale di Reggiani SpA Illuminazione.

L'affermazione degli Arbitri che “con il conferimento ... si è dato corso ad un'operazione che ha profondamente mutato l'equilibrio dei rapporti tra i soci (pag. 30 del Lodo),” è errata dato che tale equilibrio non è stato minimamente intaccato dal conferimento.



Il Lodo - per quanto concerne la statuizione in esame - risulta censurabile: ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 5) e 11), c.p.c., dato che il medesimo non reca alcuna motivazione - ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica ed incomprensibile, comunque contraddittoria - in merito al rapporto causa-effetto tra il conferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione, effettuato da Maria Spinelli in Gore srl, e l'assunto mutamento dell'equilibrio dei rapporti tra i soci, mentre è oggettivo che, pur a valle del conferimento in parola, sia le partecipazioni degli attori in arbitrato in Reggiani SpA Illuminazione sono rimaste invariate, sia il controllo di Reggiani SpA Illuminazione è rimasto invariato, in capo a Maria Spinelli.

In considerazione delle nullità fin qui enunciate i ricorrenti chiedono l'annullamento di tutte le pronunce consequenziali:

. la non iscrivibilità di Gore srl nel libro soci di Reggiani SpA Illuminazione per le n. 224.400 azioni di Reggiani SpA Illuminazione, conferite da Maria Spinelli, con conseguente condanna della stessa Reggiani SpA Illuminazione alla cancellazione di detta iscrizione;

. la condanna di Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore srl, in via solidale tra loro, a corrispondere a ciascuno degli attori la somma di Euro 1.881.502,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del presente Lodo sino al saldo e al pagamento delle spese.

In relazione alle pronunce condannatorie i ricorrenti hanno dedotto la nullità del lodo:

1. ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 5) e 11), c.p.c., dato che il medesimo non reca alcuna motivazione - ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica ed incomprensibile, comunque contraddittoria - in merito al rapporto causa-effetto tra:

◦ da un lato, il conferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione, effettuato da Maria Spinelli in Gore srl,

◦ dall'altro lato, l'assunto per cui "in assenza dell'operazione Gore, ciascuno degli Attori avrebbe avuto una partecipazione pari al 15,56% del capitale di Reggiani s.p.a., mentre oggi ognuno di essi detiene una partecipazione frazionata, che risulta diretta in Reggiani (per il 9,58%) ed indiretta attraverso Gore (per il 6 %, come eredi di Maria Spinelli)";

quando - viceversa - è oggettivo che, pur a valle del conferimento in parola, sia le partecipazioni degli attori in arbitrato in Reggiani SpA Illuminazione sono rimaste invariate, sia il controllo di Reggiani SpA Illuminazione è rimasto



invariato, in capo a Maria Spinelli, mentre sono stati il decesso di Maria Spinelli e le disposizioni testamentarie dalla stessa lasciate ad aver determinato la situazione descritta dal Collegio arbitrale, cioè la titolarità in capo a ciascuno degli attori in arbitrato di partecipazioni pari al 9,58% in Reggiani SpA Illuminazione ed al 6% in Gore srl;

2. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art. 1223 c.c., dato che la "modifica" delle partecipazioni degli attori in arbitrato nel capitale di Reggiani SpA Illuminazione (da una partecipazione diretta del 6,66% ciascuno ad una partecipazione diretta del 9,58% ed una indiretta del 6% di Gore srl) e - quindi - il teorico danno, individuato dal Collegio arbitrale, non sono conseguenza ordinaria, normale, regolare, immediata e diretta del conferimento di azioni Reggiani SpA Illuminazione effettuato da Maria Spinelli in Gore srl (e, come dimostrato, sono invece conseguenza del decesso di Maria Spinelli);

3. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto il Lodo risulta reso:

◦ in violazione dell'art. 1225 c.c., dato che la "modifica" delle partecipazioni degli attori in arbitrato nel capitale di Reggiani SpA Illuminazione (da una partecipazione diretta del 6,66% ciascuno ad una partecipazione diretta del 9,58% ed una indiretta del 6% di Gore srl) e - quindi - il teorico danno, individuato dal Collegio arbitrale, non era assolutamente prevedibile, non dicasi al momento in cui era sorta l'obbligazione asseritamente violata da Maria Spinelli (cioè l'obbligazione di cui all'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione, risalente a prima del 2004), ma nemmeno al 21.4.2011 cioè al momento del conferimento di azioni Reggiani SpA Illuminazione, effettuato da Maria Spinelli in Gore srl;

◦ in violazione dell'art. 2697 c.c., dato che risulta - comunque ed a prescindere da quanto sopra - assente qualsiasi prova circa la prevedibilità del danno ed il dolo di Maria Spinelli ex art. 1225 c.c., prova che - viceversa - avrebbe dovuto venire resa dagli attori in arbitrato;

4. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto il Lodo risulta reso in violazione dell'art. 2697 c.c., dato che - avendo il Lodo qualificato l'assunto danno patito dagli attori in arbitrato quale "danno da perdita di chance" - risulta assente qualsiasi prova del fatto che, in assenza del conferimento operato da Maria Spinelli in Gore srl, vi sarebbe stata la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile asseritamente



pregiudicato dal conferimento stesso, prova che - viceversa - avrebbe dovuto venire resa dagli attori in arbitrato;

5. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto il Lodo risulta reso in violazione degli artt. 752, 754 e 1314 c.c., dato Danilo Reggiani - ed in solido con esso Gore srl e Reggiani SpA Illuminazione - sono stati condannati a risarcire la totalità dell'asserito danno accertato nel Lodo, nonostante sia oggettivo:

- che tale danno sia derivato dal conferimento effettuato da Maria Spinelli in Gore srl;
- che tale danno sia - quindi - un danno originariamente facente capo a Maria Spinelli, del quale Danilo Reggiani è stato chiamato a rispondere quale erede di Maria Spinelli stessa;
- che Danilo Reggiani è succeduto - iure hereditario - a Maria Spinelli unitamente a Rosaria Reggiani ed agli attori in arbitrato;
- che, quindi, Danilo Reggiani (ed in solido con esso Gore srl e Reggiani SpA Illuminazione) non può essere ritenuto responsabile per quota eccedente 7/15 del totale;

6. ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 5) e 11), c.p.c., dato che il Lodo non reca alcuna motivazione - ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica ed incomprensibile, comunque contraddittoria - relativamente all'affermazione resa dal Collegio arbitrale (pag. 44 del Lodo), secondo la quale nel "giudizio arbitrale" non sarebbe stata accertata la sussistenza in capo a Maria Spinelli dell'obbligazione risarcitoria azionata dagli attori in arbitrato, quando è proprio vero il contrario, dato che:

la "operazione Gore" è esattamente il conferimento effettuato da Maria Spinelli (non quello effettuato da Danilo Reggiani) ed è tale operazione che il Collegio arbitrale ha ritenuto essere stata effettuata in violazione del diritto di prelazione statutario ed è tale violazione che il Lodo individua come causa del danno asseritamente patito dagli attori in arbitrato e, quindi, fonte dell'obbligazione risarcitoria, originariamente facente capo a Maria Spinelli, della quale Danilo Reggiani (ed in solido con esso Gore srl e Reggiani SpA Illuminazione) è stato chiamato a rispondere iure hereditario;

7. ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto laddove il Lodo assume che Danilo Reggiani sarebbe responsabile del conferimento, operato da Maria Spinelli in Gore srl, per avervi "preso parte" e/o per



essere stato il “diretto beneficiario” del conferimento stesso, esso risulta reso:

- in violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., risultando - viceversa - evidente non solo come ciò non sia vero, ma che non esiste alcun titolo negoziale che risulti violato da Danilo Reggiani, né Danilo Reggiani può ritenersi aver compiuto qualsiasi azione contraria a diritto, per avere Maria Spinelli effettuato tale conferimento;
- in violazione dell’art. 2697 c.c., dato che - comunque ed a prescindere da quanto sopra - risulta assente qualsiasi prova circa i presupposti della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che, secondo quanto sopra, dovrebbe ricadere su Danilo Reggiani;

8. ai sensi dell’art. 829, I comma, n. 4), c.p.c., in quanto laddove il Lodo assume che Danilo Reggiani sarebbe responsabile del conferimento operato da Maria Spinelli in Gore srl per avervi “preso parte” e/o per essere stato il “diretto beneficiario” del conferimento stesso, il Collegio arbitrale ha reso una decisione ultra petita e/o extra petita, esorbitando rispetto alle stesse domande che erano state svolte dagli attori in arbitrato, i quali ultimi - in arbitrato - avevano inequivocabilmente precisato che il coinvolgimento di Danilo Reggiani rispetto al conferimento in Gore srl, operato da Maria Spinelli, veniva ritenuto sussistente esclusivamente rilevando la posizione di Danilo Reggiani quale erede di Maria Spinelli medesima;

9. ai sensi dell’art. 829, III comma, c.p.c., in quanto laddove il Lodo assume che Danilo Reggiani dovrebbe rispondere dell’operazione di conferimento, effettuata da Maria Spinelli in Gore srl, per aver “concretamente attuato e finalizzato la medesima” “in qualità di legale rappresentante di Reggiani s.p.a. e di Gore s.r.l.”, esso risulta reso in violazione degli artt. 2380-bis, 2384, 2475, 2475-bis, 1387 e ss., c.c., risultando - invero – evidente come ciò contrasti con il principio di immedesimazione organica, in forza del quale gli atti compiuti dall’organo sono imputati alla persona giuridica come fossero stati compiuti dalla stessa;

ai sensi dell’art. 829, I comma, n. 4), c.p.c., in quanto:

- laddove il Lodo assume che Danilo Reggiani dovrebbe rispondere dell’operazione di conferimento effettuata da Maria Spinelli in Gore srl per aver “concretamente attuato e finalizzato la medesima” “in qualità di legale rappresentante di Reggiani s.p.a. e di Gore s.r.l.”;



e

◦ laddove tale statuizione del Lodo non sia ritenuta meritevole di censura secondo quanto indicato nel precedente punto 9;

10.ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 5) e 11), c.p.c., dato che il Lodo non reca alcuna motivazione - ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica ed incomprensibile, comunque contraddittoria - relativamente all'affermazione, resa dal Collegio arbitrale secondo la quale Gore srl dovrebbe essere ritenuta responsabile dell'asserito danno, di cui al Lodo, per aver "ottenuto" la propria iscrizione nel libro soci di Reggiani SpA Illuminazione, quando è - invece - oggettivo ed evidente che l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel libro soci, di cui sopra, non può certamente essere considerato come evento dipendente da e/o imputabile a Gore srl, bensì da/a Reggiani SpA Illuminazione, cioè il soggetto - terzo rispetto a Gore srl - destinatario della richiesta de qua;

ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto, laddove il Lodo assume che Gore srl dovrebbe essere ritenuta responsabile dell'asserito danno di cui al Lodo per aver "chiesto ed ottenuto" la propria iscrizione nel libro soci di Reggiani SpA Illuminazione, esso risulta reso:

◦ in violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., risultando - viceversa - evidente che non esiste alcun titolo negoziale, che risulti violato da Gore srl, né Gore srl può ritenersi aver compiuto qualsiasi azione contraria a diritto, per avere "chiesto" la propria iscrizione nel libro soci di Reggiani SpA Illuminazione;

◦ in violazione dell'art. 2697 c.c., dato che - comunque ed a prescindere da quanto sopra - risulta assente qualsiasi prova circa i presupposti della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che, secondo quanto sopra, dovrebbe ricadere su Gore srl;

11.ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto laddove il Lodo assume che Reggiani SpA Illuminazione dovrebbe rispondere dell'asserito danno di cui al Lodo per aver "dato corso all'iscrizione di Gore nel libro soci, nonostante fosse edotta (Danilo Reggiani ne era - e risulta - il legale rappresentante) della censurabilità dell'operazione ed ha, comunque, omesso (quantomeno) di verificare la sussistenza dei requisiti statuari prima di compiere detta iscrizione", non solo il Lodo assume circostanze non vere, ma esso risulta reso:



- in violazione degli artt. 2022 e 2355 c.c., nonché dell'art. 11 del R.D. n. 239/1942, disposizioni normative in forza delle quali l'iscrizione nel libro soci è subordinata soltanto alla prova dell'identità personale e della capacità di disporre mediante, certificazione di un notaio, di un agente di cambio o di una banca, e che la stessa può avvenire anche su richiesta dell'acquirente che dimostri il suo diritto con atto autentico;
- in violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., risultando evidente che non esiste alcun titolo negoziale, che risulti violato da Reggiani SpA Illuminazione, né la società stessa può ritenersi aver compiuto qualsiasi azione contraria a diritto, per avere iscritto Gore srl nel proprio libro soci;
- in violazione dell'art. 2697 c.c., dato che - comunque ed a prescindere da quanto sopra - risulta assente qualsiasi prova circa i presupposti della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale che, secondo quanto sopra, dovrebbe ricadere su Reggiani SpA Illuminazione;

12.ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto laddove il Collegio arbitrale assume di essersi discostato dalla consulenza tecnica d'ufficio, maggiorando del 20% la "valutazione di Reggiani s.p.a. operata dal CTU", dando atto di aver fatto ciò ritenendo preferibile applicare "valori medi di mercato desumibili anche dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare nonché dai dati riportati da qualificate testate giornalistiche finanziarie", il Lodo risulta reso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.;

13.ai sensi dell'art. 829, I comma, nn. 5) e 11), c.p.c., dato che il Lodo non reca alcuna motivazione - ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica ed incomprensibile, comunque contraddittoria - relativamente all'affermazione resa dal Collegio arbitrale secondo la quale sarebbero "ingiustificati" i costi originatisi a carico di Reggiani SpA Illuminazione in conseguenza dell'esecuzione della "deliberazione dell'assemblea dei soci di Reggiani s.p.a. del 23 luglio 2014" e delle "delibere del consiglio di amministrazione di Reggiani s.p.a." (prodotte/indicate da Danilo Reggiani nella "memoria di replica 30 dicembre 2014") "da cui emerge un emolumento annuo di Euro 462.000,00, di cui quindi Euro 172.000,00 (€ 462.000,000 - € 290.000,00) per i costi di Gore" (pagg. 42-43 del Lodo), dato che è oggettivo come le delibere in parola siano state regolarmente assunte, non siano mai state impugnate e, conseguentemente, siano



assolutamente efficaci e vincolanti per Reggiani SpA Illuminazione e per i suoi organi sociali;

14.ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto laddove il Collegio arbitrale assume che sarebbero "ingiustificati" i costi originatisi a carico di Reggiani SpA Illuminazione in conseguenza dell'esecuzione della "deliberazione dell'assemblea dei soci di Reggiani s.p.a. del 23 luglio 2014" e delle "delibere del consiglio di amministrazione di Reggiani s.p.a. da cui emerge un emolumento annuo di Euro 462.000,00, di cui quindi Euro 172.000,00 (€ 462.000,000 - € 290.000,00) per i costi di Gore" (pagg. 42-43 del Lodo), il Lodo risulta reso in violazione degli artt. 2377, 2378 e 2388 c.c., dato che è oggettivo come le delibere in parola siano state regolarmente assunte, non siano mai state impugnate e, conseguentemente, siano assolutamente efficaci e vincolanti per Reggiani SpA.

Si è costituita ROSARIA REGGIANI sostenendo che :

Il lodo arbitrale, che la condanna alle spese di lite, risulta censurabile ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 5, c.p.c., dato che il medesimo non reca alcuna motivazione, ovvero reca una motivazione del tutto incoerente, illogica e incomprensibile.

Il lodo appare inoltre censurabile ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 11, c.p.c., poiché la statuizione in punto di spese appare contraddittoria in merito al rapporto causa-effetto, essendo le condanne di merito (alla cancellazione dell'iscrizione soci e al risarcimento danni) esclusivamente rivolte nei confronti di Gore Srl, Reggiani SpA Illuminazione e Danilo Reggiani, mentre, incomprensibilmente, la soccombenza per le spese di arbitrato viene estesa in solidarietà a Rosaria Reggiani. La resistente chiede pertanto in parziale riforma del lodo reso in data 06/12/2016, dichiarare la nullità della statuizione che l'ha condannata in solido con Danilo Reggiani, Reggiani SpA Illuminazione e Gore Srl , al risarcimento del danno e al pagamento delle spese.

Si sono **costituiti Giuliana e Paolo Reggiani , Rosaura Elena Arbide Raposo** in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli Diego e Lucia Elena Reggiani, eccependo preliminarmente l'inammissibilità



dell'impugnazione e difendendo il percorso interpretativo esposto dagli Arbitri.

Hanno ribadito i resistenti che l'operazione Gore ha finito per frustrare la funzione della prelazione contenuta nello Statuto della Reggiani s.p.a. Illuminazione e ha prodotto il risultato di concentrare nelle mani di Danilo Reggiani il controllo della società, alterando l'equilibrio dei rapporti tra i soci. Hanno contestato l'affermazione degli oppositori che non si sarebbe in realtà creato nessuno squilibrio, visto che le partecipazioni dei convenuti, pari al 6,66% prima del conferimento, sono rimaste immutate, ricordando che la Spinelli non si è limitata a conferire parte delle proprie azioni di Reggiani s.p.a. Illuminazione nella Gore s.r.l. (di cui essa deteneva l'88% delle quote); se l'operazione fosse stata puramente di questo tenore, senza ulteriori patti, l'equilibrio decisionale tra i soci non sarebbe effettivamente mutato, in quanto il potere decisionale espresso dalle azioni sarebbe stato riferito sempre alla medesima socia, che l'avrebbe esercitato tramite un ente comunque assoggettato alle sue decisioni. Al contrario, l'ulteriore pattuizione contenuta nell'art. 11, co. 6, dello Statuto della conferitaria Gore s.r.l., che attribuiva a Danilo Reggiani il controllo solitario e diretto della società - indipendentemente dal peso effettivo della sua partecipazione in sede assembleare - e quello indiretto di Reggiani s.p.a. Illuminazione, per mezzo del potere di gestire la partecipazione di maggioranza in quest'ultima ha conferito a Danilo Reggiani tutti i poteri amministrativi inerenti alla maggioranza delle azioni Reggiani s.p.a. Illuminazione (comprensivi di quelli che appartenevano alla socia Maria Spinelli), detenute dalla Gore s.r.l., come effettivamente ha fatto dal 2011 ad oggi, ciò, senza che gli altri soci fossero messi nelle condizioni di esercitare il loro diritto di prelazione e di conservare gli equilibri pregressi all'interno della società Reggiani s.p.a. Illuminazione. Nelle more del presente giudizio **Diego Reggiani Arbide** ha raggiunto la maggiore età e si è costituito in giudizio in proprio, aderendo a tutte le domande in precedenza formulate dalla madre Rosaura Arbide Raposo per suo conto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi motivi di impugnazione i ricorrenti lamentano la violazione da parte del collegio arbitrale dell'art. 829 /3 cpc, con riferimento all'



interpretazione dell'art. 7 dello Statuto della spa Reggiani Illuminazione, per avere ritenuto l'operatività del diritto di prelazione, con la motivazione che : il conferimento delle azioni della spa Reggiani Illuminazione, effettuato da Maria Spinelli nella società Gore srl, è intervenuto fra una persona fisica e una società, il che esclude l'applicazione dell'esenzione prevista nello statuto con il richiamo all'art. 2359 cc., posto che tanto lo Statuto quanto la suddetta norma si riferiscono ai rapporti intervenuti fra società, inconfigurabili nei confronti di una persona fisica .

Rileva la Corte innanzitutto che la clausola compromissoria contenuta nello statuto di Reggiani SpA Illuminazione risale ad epoca (1981) anteriore al 2.3.2006, data dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 40/2006, che ha introdotto il nuovo testo dell'art.829 /3 cpc

Il presente Lodo risulta, quindi, impugnabile per nullità anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in quanto l'art. 829 c.p.c. nell'attuale formulazione (*"l'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge"*) è così interpretato dalla giurisprudenza :

"In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003." (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016 ; enfaticamente nostra)

La più recente giurisprudenza ha ulteriormente precisato che :

"In caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicando anche ove, per decidere, gli



arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili e il giudizio non abbia a oggetto l'invalidità di delibere assembleari, poiché il riferimento del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 della disposizione citata, ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato." (cfr.

Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2019, n. 13842; enfaticamente nostra) . Rileva ancora la Corte che il procedimento arbitrale ha riguardato l'estensione e l'interpretazione della prelazione societaria, prevista nell' art. 7 dello Statuto della spa Reggiani Illuminazione, che dispone :

"in caso di trasferimento tra vivi delle azioni, agli azionisti spetta il diritto di prelazione per l'acquisto", precisando che rientra in tale ipotesi anche *"il conferimento in società....."*

Il successivo punto V dispone: *"Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste da questo articolo non sono applicabili ... quando il cessionario ex art. 2359 codice civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante; in questo caso il trasferimento deve essere effettuato con la condizione che le azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di far parte di tale gruppo"*.

Prima di affrontare l'esame delle censure appare opportuna alla Corte una premessa di carattere generale.

I termini di operatività della prelazione non sono espressamente disciplinati dal legislatore nè per le S.p.A. nè per le S.r.l., la legittimità dell'introduzione di tale clausola nello Statuto è però desumibile, per le S.p.A., dall'art. 2355 bis, comma 1, c.c., per il quale *"...lo Statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni..."*, e per le S.r.l. dall'art. 2469 comma 1 c.c. a tenore del quale *"...le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell' atto costitutivo "*

Poiché dunque il relativo patto è consentito, pur in assenza di una specifica disciplina, ne deriva che la previsione di una prelazione contenuta in una clausola statutaria ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24559 del 02/12/2015).



Ciò significa che l'interpretazione della clausola è soggetta alle regole contenute negli artt. 1362 e ss. dettate per i contratti.

La giurisprudenza più datata aveva anche ritenuto che:

“l'istituto della prelazione, traducendosi nella sostituzione di un soggetto all'altro nella posizione di acquirente dietro un predeterminato corrispettivo, è naturalmente riferibile ai soli trasferimenti onerosi, e che una prelazione estesa ai trasferimenti gratuiti assume la sostanziale consistenza di un divieto di questi ultimi, cioè di una specifica deroga alla regola della libera trasferibilità della quota (art. 2479 cod. civ.)” (Cass., 12 gennaio 1989, n. 93). Ma l'insegnamento dottrinale e l'esperienza giurisprudenziale attuali sono sostanzialmente costanti nell'escludere un'incompatibilità di principio tra il connotato tipico ed essenziale dell'azione, consistente nella libera trasferibilità delle quote sociali, e una clausola operante come limite, e ciò anche nel caso in cui il negozio, progettato dal socio, preveda una controprestazione infungibile, o la cessione della sua partecipazione senza un corrispettivo.

Tale premessa ha lo scopo di avvertire che, in questo quadro, l'indagine ermeneutica circa l'estensione della clausola deve essere costantemente condotta lungo la linea del conflitto tra l'interesse del socio a conservare la libertà di disporre delle proprie partecipazioni e quello degli altri azionisti a controllare l'ingresso nella compagine sociale di soggetti estranei al gruppo originario e ad evitare una alterazione dei rapporti di forza inizialmente instauratisi.

In altre parole, non si dubita che l'interesse del socio, che progetta l'alienazione della propria partecipazione, possa venire compresso, almeno per quanto riguarda la scelta della controparte acquirente, sino a che all'azionista sia assicurata la possibilità di cedere, come intendeva e alle condizioni programmate e offerte dal terzo, le proprie azioni.

Quando, però, con l'interesse fondante il diritto di prelazione viene in contatto un diverso interesse del socio alienante, l'interpretazione della clausola statutaria deve essere più attenta e cauta.

E' il caso del conferimento in società che ha riguardato la fattispecie in esame: qui, l'interesse dell'azionista, incompatibile con il soddisfacimento dell'interesse degli altri, è quello di realizzare un determinato risultato economico giuridico; la clausola di prelazione si traduce in una compressione



del potere di costui di disporre delle proprie azioni secondo lo schema negoziale liberamente prescelto, e di trasferire le medesime secondo uno schema causale diverso dalla compravendita.

Lo Statuto della spa Reggiani Illuminazione prevede che in tutti i casi di trasferimento tra vivi delle azioni, inteso nell' "accezione più ampia del termine" e anche nei casi in cui la natura del negozio non preveda corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, agli azionisti spetta il diritto di prelazione. Questo rigido criterio di intrasferibilità delle azioni prevede come eccezioni la successione testamentaria a favore del coniuge e dei discendenti diretti e la cessione da parte del soggetto cedente a società controllate o collegate ex art. 2359 cc o fiduciarie.

La formulazione della clausola e il richiamo all' art. 2359 cc., ivi contenuto, possono obiettivamente ingenerare incertezze interpretative, così che la ricerca della sua estensione deve essere guidata rigorosamente dai canoni ermeneutici specificamente dettati dal legislatore, che tengono conto del testo letterale, dell'effettiva volontà e dell' interesse perseguito dai soggetti che l'hanno deliberata, nel contesto storico in cui si trovavano al momento dell' adozione.

Ciò premesso, si riportano i passaggi motivazionali nei quali il Collegio arbitrale ha interpretato la clausola statutaria relativa all'operatività del diritto di prelazione, in relazione all'operazione di conferimento posta in essere da Maria Spinelli in favore della srl Gore:

"l'art. 7 dello statuto contiene locuzioni ... che attengono ad ipotesi di trasferimento di partecipazioni tra società e sono inconciliabili con la fattispecie de qua, in cui l'operazione è avvenuta tra persone fisiche e società; del resto (i) non è appropriata l'esistenza di una "società controllante" riferita ad una persona fisica, (ii) la correlazione tra "controllata" e "controllante" implica nuovamente il rinvio a persone giuridiche e (iii) l'obbligo di ritrasferimento delle azioni "ad altra società dello stesso gruppo" e la cessazione dell'appartenenza a "tale gruppo" non sono concetti oggettivamente configurabili in capo ad una persona fisica, la quale non può appartenere ad alcun gruppo di società" (pag. 33 del Lodo);

"l'art. 2359 c.c. - richiamato nell'art. 7 dello statuto - concerne solo società e, non a caso, è rubricato "società controllate e società collegate"" (pag. 33 del Lodo);



“la “condizione” menzionata nel citato art. 7 dello Statuto riguarda ancora una volta una società ed il relativo gruppo, e risponde ad un’esigenza di stabilità, evidente essendo che, se le azioni sono trasferite tra società appartenenti allo stesso gruppo, gli equilibri interni non subiscono mutamenti (poiché le azioni oggetto di trasferimento, al di là dell’intestazione nominale, continuano a fare capo al medesimo centro di controllo), mentre - se la cessionaria cessa di far parte del gruppo al quale appartiene l’originaria cedente - l’assetto societario cambia in modo sostanziale (e che, nel caso in esame, all’esito dell’operazione Gore, vi sia stato un mutamento significativo in termini di equilibri, non è dubitabile per le considerazioni sopra esposte, cui viene fatto integrale rinvio)” (pag. 33 del Lodo);

“l’inapplicabilità dell’esenzione ex art. 7 dello Statuto deriva anche dall’assenza di un qualche obbligo di ritrasferimento delle azioni oggetto di conferimento; in altri termini, i convenuti hanno invocato una disposizione statutaria che essi stessi hanno disapplicato, quando non hanno previsto - al momento del conferimento delle azioni Reggiani s.p.a. in Gore - alcun obbligo di ritrasferimento delle stesse a carico della Gore.

“non può fondatamente ritenersi che la cessionaria Gore fosse controllata da Maria Spinelli, posto che quest’ultima - pur avendo la maggioranza dei diritti di voto - non aveva il potere di nominare gli amministratori: potere, quest’ultimo, statutariamente riservato a Danilo Reggiani” (pag. 32 del Lodo); I ricorrenti hanno dedotto la nullità del lodo con riferimento a tutte tali valutazioni:

ai sensi dell’art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell’art.1362 e ss. c.c., nella misura in cui il Collegio arbitrale ha affermato che l’esenzione dalla prelazione di cui allo statuto di Reggiani SpA Illuminazione debba ritenersi riferita esclusivamente ad ipotesi di trasferimenti di azioni Reggiani SpA Illuminazione posti in essere da persone giuridiche e non a qualsiasi ipotesi di cessione di azioni da un socio - persona fisica o giuridica - di Reggiani SpA Illuminazione ad una società dal medesimo socio controllata e/o al medesimo collegata;

ai sensi dell’art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell’art.1367 c.c., nella misura in cui la previsione statutaria come interpretata (e cioè: l’esonero dalla prelazione sarebbe applicabile nel solo caso in cui il socio cedente sia una società) è tale da renderla di impossibile applicazione,



considerando che nel momento in cui tale clausola statutaria è stata voluta dai soci di Reggiani SpA Illuminazione i medesimi erano persone fisiche; ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art. 2359 c.c., dato che il Lodo omette di valutare la sussistenza a favore di Maria Spinelli di una situazione di collegamento, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2359 c.c., rispetto a Gore srl, situazione idonea ad esentare il conferimento operato da Maria Spinelli in Gore srl dal diritto di prelazione previsto nello statuto;

ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art.1362 e ss. c.c., nella misura in cui il Collegio arbitrale non ha considerato il chiaro disposto dell'art.7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione, secondo il quale l'esenzione dal diritto di prelazione opera anche nel caso in cui tra conferente e conferitaria vi sia rapporto di collegamento;

ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art. 2464 c.c., nella misura in cui lo stesso assume che il conferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione effettuato da Maria Spinelli in Gore srl avrebbe dovuto essere sottoposto a condizione in senso tecnico (dunque, con l'efficacia sancita dagli artt. 1357 e 1360 c.c.), dato che l'apposizione di tale condizione è incompatibile con il regime proprio del conferimento, non essendo possibile sottoporre un conferimento in natura né a condizione sospensiva, né a condizione risolutiva;

ai sensi dell'art. 829, III comma, c.p.c., in quanto reso in violazione dell'art.1362 e ss. c.c. e, in particolare, dell'art. 1367 c.c., nella misura in cui il Lodo - interpretando l'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione attribuendogli il significato di imporre anche al conferimento in società l'apposizione di una condizione al fine di beneficiare dell'esenzione dal diritto di prelazione ed essendo ciò incompatibile con il regime proprio del conferimento - rende priva di effetto e/o di impossibile applicazione l'esenzione da prelazione rispetto ad operazioni di conferimento delle azioni Reggiani SpA Illuminazione in società controllate dal socio conferente o a questo collegate.

Rileva la Corte che il punto V del predetto articolo 7 dello Statuto della spa Reggiani esclude espressamente dall'ambito della prelazione i trasferimenti, a qualunque titolo, effettuati a favore di società controllate dal soggetto cedente o a quest'ultimo collegate.



Il contenuto e l'estensione della disposizione in esame non possono essere interpretati oltre i limiti della massima portata semantica delle espressioni che la compongono (art.1362 cc.) ed è evidente che le espressioni testuali utilizzate ("soggetto cedente" e "società controllate/collegate") contraddicono di per sé sole quanto affermato dagli arbitri.

Dunque, il tenore letterale della clausola indica la volontà dei contraenti che ai fini dell'esonero da prelazione solo il cessionario dovesse rivestire la forma giuridica di società (controllata o collegata), mentre l'altra parte della vicenda traslativa, in quanto semplicemente individuata quale "soggetto cedente", potesse essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica.

Deve escludersi, sulla base del tenore letterale della clausola, che i rapporti enunciati come esenti dalla prelazione riguardino esclusivamente quelli interessanti persone giuridiche, stante la differenziazione letterale fra il "soggetto cedente" e le "società controllante o controllata".

La diversa espressione utilizzata, poi, non può ritenersi casuale, ha una suo evidente senso logico e una precisa finalità, se calata nel contesto storico in cui lo Statuo è stato adottato.

Infatti all'epoca della costituzione della Reggiani spa illuminazione (anni '80) i soci erano esclusivamente i coniugi Reggiani, titolari ciascuno del 50% delle azioni, e tali sono rimasti per oltre un ventennio, di tal che è difficilmente credibile che all'epoca dell'adozione dello Statuto della spa Reggiani i due soci si preoccupassero di regolare ipotetici rapporti societari di collegamento e controllo con altre società, mentre più verosimile è che intendessero preconstituire concreti limiti reciproci ad eventuali – ma non escludibili – determinazioni future di uno di essi di trasferire a terzi il proprio pacchetto azionario.

C'è poi il richiamo all' art. 2359 cc. che gli arbitri hanno utilizzato a conferma della propria interpretazione.

Secondo gli opposenti, per quanto sia vero che l'art. 2359 c.c. definisce la fattispecie della relazione di controllo/collegamento tra società, ciò tuttavia non giustifica una lettura restrittiva della disposizione di cui all'art. 7 dello statuto di Reggiani SpA Illuminazione, tale da escluderne l'operare nel caso in cui il soggetto che trasferisce le azioni sia, appunto, una persona fisica.

Rileva la Corte che il richiamo all'art. 2359 c.c. contenuto nello statuto va interpretato nel contesto del complessivo regolamento nel quale è collocato e della funzione che assolve in quella sede, come impone l' art. 1363 cc:



ebbene, dalla lettura coordinata dell' art. 7 dello Statuto e dell' art. 2359 cc. richiamato., si deve desumere che il richiamo alla norma del codice civile contenuta nello statuto ha la funzione non di delimitare soggettivamente l'ambito della esenzione, come affermano gli Arbitri, ma di indicare chiaramente, recependo le nozioni dettate dal legislatore, quale fosse il concetto di controllo e collegamento cui le parti intendevano riferirsi ai fini dell'esonero dalla prelazione .

L'art. 1362 c.c. - richiamando la comune intenzione delle parti - impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico, con la conseguenza che il criterio letterale e quello logico devono essere coordinati ed armonizzati in vista dell'individuazione dell'effettiva volontà dei contraenti.

Non si comprende invero quale avrebbe potuto essere l'interesse dei soci, nel subordinare l' operatività della prelazione a seconda che il trasferimento delle azioni in favore di società controllanti o controllante avvenisse ad opera di un socio cedente persona fisica o società, giacchè in entrambi i casi l'effetto che la prelazione tende a scongiurare è il medesimo, l'alterazione degli equilibri societari.

Hanno replicato i resistenti che l'interpretazione letterale porterebbe al paradosso per cui, laddove la clausola menziona "*la società controllante del soggetto cedente*", si ammetterebbe l'inedito concetto di un controllo esercitato da una società commerciale su un essere umano.

L' affermazione, per quanto suggestiva, non vale a smentire una ricostruzione complessiva, che tiene conto degli interessi e delle finalità che in concreto i redattori dello Statuto intendevano regolare e perseguire al tempo della costituzione della società Reggiani Illuminazione - in cui, come si è visto, il capitale sociale apparteneva esclusivamente ai coniugi Reggiani - interessi e finalità che, con una interpretazione restrittiva come quella indicata dagli arbitri, dovrebbero essere del tutto – e illogicamente - ignorati.

Quanto poi all' affermazione degli arbitri circa la non " appropriatezza" dell'esistenza di una "società controllante" riferita ad una persona fisica, e il necessario rinvio a persone giuridiche nel richiamo codicistico alla correlazione tra "controllata" e "controllante", si ricorda, come sottolineato anche dai ricorrenti, che la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto che anche una persona fisica possa assumere una posizione di controllo/collegamento rispetto ad una o più una società; constatazione che funge da premessa alla costruzione della figura della holding di tipo



personale, in cui una persona fisica riveste una posizione di controllo/collegamento ovvero esercita un'attività di direzione unitaria di un gruppo di società.(cfr. per tutte e Cass. S.U. n.25275 del 29/11/2006; Trib. Milano ord. 20 dicembre 2013; Cass. n. 5520 del 06/03/2017) .

E anche la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la situazione di controllo ex art. 2359 c.c. possa essere riferita anche ad una persona fisica: cfr. T.A.R. Bari, sez. I, 14/03/2012 n. 533: *“Ai fini del possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche (art. 38, comma 1, lett. m-quater) d.lgs. n. 163/2006), la situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. può fare capo sia ad una società sia ad una persona fisica”*

In definitiva, una lettura restrittiva dell'art. 2359 c.c., sarebbe difficilmente sostenibile, anche alla luce dell'evoluzione della prassi applicativa, degli orientamenti dottrinali e dello stesso sistema normativo in punto di nozione di controllo/collegamento societario, che da plurimi indici appare riferibile anche alla persona fisica.

Il lodo non ha quindi correttamente applicato le norme che presiedono all'interpretazione degli atti negoziali.

Gli arbitri hanno poi escluso l'operatività dell'esenzione dalla prelazione, negando l'ipotizzabilità di un rapporto di controllo tra Maria Spinelli e la Gore, e conseguentemente, tralasciando di considerare che le due opzioni previste nello Statuto con riferimento alla società conferitaria sono controllo /collegamento, situazione, quest' ultima, parimenti da verificare, ai fini dell'esclusione della prelazione, come imponeva il richiamo all' art. 2359 cc. contenuto nello Statuto.

In base all' art. 2359 cc., la situazione di collegamento si verifica allorchè si instaura fra due soggetti un rapporto di “influenza notevole “ ; tale situazione - che la norma considera presunta ove nell'assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo, se si tratta di società non quotate in borsa - può sussistere anche in presenza di società a ristretta base azionaria e familiare (cfr. Cass. 7554 del 01/04/2011) .

Gli arbitri avrebbero dovuto valutare che Maria Spinelli deteneva, al momento del conferimento a favore di Gore srl, l' 88% del capitale sociale di quest'ultima, ossia una maggioranza che le consentiva di incidere concretamente e profondamente sulla vita della società e di imporre la propria volontà su tutte le scelte gestionali diverse dalla nomina dell'organo amministrativo.



Si tratta di una condizione che, se valutata, avrebbe giustificato l'esenzione dalla prelazione.

L'errata interpretazione della clausola statutaria ha comportato invece una totale omissione di valutazione sul punto da parte degli Arbitri.

Gli oppositori censurano poi l'affermazione degli Arbitri secondo cui la clausola statutaria in questione, funzionale a prevenire condotte elusive del diritto di prelazione, ammette l'esenzione da prelazione in caso di trasferimento di azioni Reggiani SpA Illuminazione a società controllata/collegata, subordinatamente al fatto che il socio alienante abbia apposto all'atto traslativo la condizione, menzionata nell'art. 7 dello Statuto, che le azioni dovranno essere ritrasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di far parte di tale gruppo. E poiché tale condizione nell'atto di conferimento perfezionato da Maria Spinelli non è stata prevista in capo a Gore srl, ne discenderebbe, secondo gli Arbitri, l'inoperatività dell'esenzione dalla prelazione e l'inefficacia del conferimento come attuato.

Gli oppositori evidenziano l'impossibilità giuridica di un condizionamento degli effetti traslativi del conferimento o comunque della previsione di una regola che interferisca con la stabilità dell'acquisto da parte della conferitaria, il che comporta l'applicabilità della condizione soltanto nel caso di alienazione a diverso titolo.

Inoltre, secondo gli oppositori la mancata previsione del citato obbligo di ritrasferimento non può inficiare l'operatività dell'esenzione dalla prelazione e ciò perché la disposizione riveste carattere accessorio e si riferisce al socio cedente, sicché una sua eventuale violazione dell'obbligo non renderebbe inefficace il trasferimento, come ritenuto dagli Arbitri, (semmai legittimerebbe gli altri soci a domandare il risarcimento dell'eventuale danno).

Rileva la Corte che lo statuto di Reggiani SpA Illuminazione all'art. 7 punto IV, esclude espressamente dall'ambito della prelazione i trasferimenti, a qualunque titolo, a favore di società controllate dal soggetto cedente o a quest'ultimo collegate, aggiunge che in questo caso " il trasferimento deve essere effettuato con la condizione che le azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di far parte di tale gruppo"



Rileva la Corte che il meccanismo descritto è obiettivamente di problematica attuazione perché:

non tiene conto che non tutti i trasferimenti possono essere assoggettati a condizioni (l' art. 2464 cc. dispone che le quote corrispondenti a conferimenti in natura debbano essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione);

non specifica su chi incomba l' obbligo e, nel caso sia riferito alla cessionaria, con quali modalità la società potrebbe poi imporre ad un soggetto terzo l'obbligo di ritrasferimento, mentre nel caso sia riferito al socio cedente – che dovrebbe garantire l' obbligo del terzo-, quali azioni potrebbero attuare gli altri soci nei suoi confronti per reagire all' eventuale inadempimento e con quali finalità.

Gli arbitri non si sono posti questi interrogativi, ma hanno ritenuto che la condizione in esame costituisca “un elemento essenziale” della previsione statutaria, avente lo scopo di prevenire eventuali comportamenti abusivi: evitare cioè che il soggetto cedente, che ha trasferito le azioni ad una società controllata o collegata in esenzione del diritto di prelazione, possa poi eludere il disposto statutario, trasferendo a terzi il pacchetto di controllo della società cessionaria, sicchè la mancata enunciazione nell'atto di conferimento lo assoggetta al diritto di prelazione.

Rileva la Corte che, in questo caso, occorre tenere presente che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, giacché l'art. 1362 c.c. dispone che il giudice non debba limitarsi al senso letterale delle parole. Anche in questo caso quindi la ricerca della comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine - o meglio, di non perdere di vista - il senso logico e la finalità che ha ispirato i contraenti.

Ebbene, non si rinviene alcuna correlazione logica, nell'ottica statutaria, fra la mancata previsione dell'obbligo di ritrasferimento in caso di perdita del collegamento o controllo e l'esenzione dalla prelazione, giacchè nell'interpretazione della clausola gli arbitri avrebbero dovuto tenere conto che:

-lo Statuto non prevede espressamente un tale collegamento: la formulazione della clausola statutaria non sembra invero dettata allo scopo di far rivivere un diritto di prelazione altrimenti inoperante, ma di preservare l' identità del soggetto titolare del pacchetto azionario ceduto, e tale finalità è comunque



sempre perseguibile perché contemplata nello Statuto, ogni volta che il cessionario perda il rapporto di collegamento/controllo con il cedente, a prescindere dal fatto che tale previsione sia menzionata o meno nell'atto di trasferimento;

-fino a che l'eventuale futuro inadempimento dei soggetti che hanno deliberato il trasferimento non si verifica, il conferimento rimane comunque valido ed efficace, così che l'interesse dei soci non potrebbe che appuntarsi sul diritto al risarcimento nei confronti dell'inadempiente, se e al momento in cui dovesse verificarsi l'inadempimento.

Sostenere come fanno i resistenti, che il Lodo ha fatto propria un'interpretazione della clausola statutaria nell'unico senso possibile, ossia che il conferimento in società di capitali, non essendo assoggettabile alla condizione di ritrasferimento, non può essere ricompreso tra le ipotesi di esclusione della prelazione, appare una conclusione semplicistica e dalle conseguenze non conciliabili con i principi generali dell'ordinamento che vogliono la libera trasferibilità delle partecipazioni societarie, salvo "contraria disposizione dell'atto costitutivo". Ne discenderebbe una illegittima limitazione alla libera trasferibilità delle azioni – nella specie conferimenti in società di capitali- in assenza di una esplicita previsione statutaria.

In conclusione, ritiene la Corte, che l'espressione "condizione" sembra utilizzata nello statuto in un'accezione atecnica: infatti non può essere intesa come condizione essenziale ex art. 1353 cc., perché non è destinata ad incidere sull'efficacia o sulla risoluzione del'atto di trasferimento o a privarlo di effetti "ab origine" al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto, bensì a sancire – conformemente all'interesse che i soci intendevano effettivamente tutelare - un obbligo di ritrasferimento, il cui inadempimento i soci potranno far valere – se e quando si verificherà - nelle forme di legge, eventualmente anche in termini risarcitori.

Certamente né la "condizione", né, tantomeno, la semplice mancata menzione della stessa nell'atto di trasferimento delle azioni (com'è avvenuto nella fattispecie) possono avere come effetto immediato l'esclusione dall'esonero del diritto di prelazione, atteso che l'obbligo di ritrasferimento si attualizza solo se e quando la cessionaria perderà il rapporto di collegamento e controllo e in quel momento gli altri soci non potrebbero comunque vantare un diritto di prelazione su quote definitivamente uscite dal patrimonio della società e del socio cedente.



Anche in relazione a questo profilo la motivazione fornita dagli arbitri non applica correttamente le regole ermeneutiche nonché le altre norme succitate.

Le violazioni di legge fin qui accertate esonerano dall'esame delle ulteriori nullità dedotte con riferimento alle statuizioni risarcitorie, che sono conseguite alla valutazione degli Arbitri dell'operatività del diritto di prelazione e dalla sua violazione.

Per tutte le ragioni fin qui esposte deve essere dichiarata la nullità del lodo e, nel merito deve essere accertata l'operatività dell'esclusione del diritto di prelazione, stante il ritenuto rapporto di collegamento fra il soggetto cedente e la società cessionaria, con conseguente validità ed efficacia dell'atto di conferimento di azioni del 21/4/11 n.201050 a rogito notaio Donegana, effettuato da Spinelli Maria in favore di Gore srl, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto della Reggiani spa Illuminazione.

Devono conseguentemente essere rigettate tutte le domande proposte da Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani, Diego Reggiani ed Arbide Raposo Rosaura Elena in proprio ed in rappresentanza di Lucia Elena Reggiani. Dette parti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo e delle spese di arbitrato come liquidate dal Collegio arbitrale.

Tali conclusioni esonerano dall'esame dell'opposizione svolta da Reggiani Rosaria avverso la statuizione del lodo che la condanna al pagamento delle spese di arbitrato

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani, Diego Reggiani ed Arbide Raposo Rosaura Elena in proprio ed in rappresentanza di Lucia Elena Reggiani, avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 6/12/16 dal Collegio Arbitrale costituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza del 6/8/14, così provvede:

- 1) Dichiarare la nullità del lodo ex art. 829, III comma, c.p.c..
- 2) Rigettare tutte le domande proposte nel giudizio arbitrale da Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani, Diego Reggiani ed Arbide Raposo Rosaura Elena, in proprio ed in rappresentanza di Lucia Elena, nei confronti di Danilo Reggiani, Reggiani Illuminazione s.p.a., Gore s.r.l.



3) Condanna Giuliana Reggiani, Paolo Reggiani, Diego Reggiani ed Arbide Raposo Rosaura Elena, in proprio ed in rappresentanza di Lucia Elena, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU , di difesa e di funzionamento e competenze dei singoli arbitri, come liquidate dal Collegio arbitrale, nonché al pagamento delle spese processuali, sostenute da Danilo Reggiani, Reggiani Illuminazione s.p.a., Gore s.r.l., per il presente procedimento, che liquida in € 11.576,00, oltre spese generali al 15% e accessori di legge (IVA e CPA) e al pagamento delle spese processuali sostenute da Rosaria Reggiani, che liquida in E. 8.000,00 ,oltre spese generali al 15% e accessori di legge (IVA e CPA).

Così deciso nella camera di consiglio del 15/10/20

L' estensore

Maria Iole Fontanella

Il Presidente

Massimo Meroni

